

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli attuali riferimenti normativi in merito alla valutazione degli alunni sono:

- **LEGGE 107/2015**: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- **DLGS 62/2017**: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- **DM 741/2017**: Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- **DM 742/2017**: Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado;
- **Circolare MIUR N. 1865/2017**: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Le disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze e esami di Stato del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017.

2. PREMESSA

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Rappresenta un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di seguire i progressi dell'alunno rispetto agli obiettivi e ai fini educativo-didattici, e, laddove se ne ravvisa la necessità, consente di elaborare e attuare specifiche strategie di recupero e miglioramento dei livelli di apprendimento.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Ai sensi del D.lgs 62/2017, la valutazione:

- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni;
- ha finalità formativa ed educativa;
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale;
- promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze;
- è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (POFT);
- la valutazione finale (scrutini) è effettuata collegialmente dai docenti titolari della classe ovvero dal consiglio di classe e riportata nel documento di valutazione. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato;
- è integrata dalla descrizione del processo formativo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto;
- prevede specifiche indicazioni per la valutazione degli alunni con disabilità e con DSA.

La **valutazione periodica e finale** è espressa in decimi e accompagnata da un giudizio descrittivo globale che si riferisce al livello di sviluppo degli apprendimenti raggiunto e al processo formativo, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale dell'alunno.

La valutazione dell'**Esame di Stato** è espressa in decimi e accompagnata dalla certificazione delle competenze.

Per quanto concerne la **valutazione del comportamento**, questa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, e fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998 e DPR 235/2007), dal Patto Educativo di Corresponsabilità e dai Regolamenti approvati dall'istituzione scolastica. Viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Al termine del percorso scolastico della scuola primaria e secondaria di I grado, vengono **certificati i livelli di competenza** raggiunti da ciascun alunno per sostenerne i processi di crescita e per favorirne l'orientamento ai fini della prosecuzione degli studi.

Per facilitare i **rapporti scuola-famiglia**, la scuola adotta modalità di comunicazioni efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.

3. FASI DELLA VALUTAZIONE E MODALITÀ VALUTATIVE

La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento-apprendimento. Comporta l'attribuzione di voti e giudizi, finali e in itinere, per certificare dal punto di vista istituzionale la qualità del percorso didattico, sulla base dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e dei livelli di impegno e partecipazione mostrati da ogni alunno. Contribuisce alla formazione permanente della persona e gioca un ruolo di primaria importanza nell'orientare ogni alunno.

La valutazione si attua sistematicamente durante l'anno scolastico attraverso prove di verifica (scritte, orali e pratiche) variamente strutturate e alla fine dei quadrimestri con gli scrutini.

Il processo di valutazione consta di quattro fasi principali:

1ª FASE - VALUTAZIONE DIAGNOSTICA O INIZIALE

Serve a individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti; viene effettuata dal singolo docente di ciascuna disciplina attraverso prove di ingresso comuni per classi parallele e/o discipline delle principali aree di apprendimento e attraverso l'osservazione in classe.

2ª FASE - VALUTAZIONE FORMATIVA O IN ITINERE

L'oggetto di questo tipo di valutazione è costituito dal processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori meta cognitivi che entrano in gioco, dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che ostacolano la sicurezza nelle prestazioni.

Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: prove strutturate o semi strutturate; prove tradizionali aperte (scritte e orali); osservazioni sistematiche; colloqui individuali o sviluppati in setting di gruppo.

Favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il più possibile gli interventi didattici.

È costituita dalla valutazione del docente, attraverso un'analisi del percorso complessivo dell'allievo che terrà conto tra l'altro, di:

- livello di partenza e percorso di sviluppo;
- atteggiamento e capacità di orientarsi in ambito disciplinare;
- impegno e costanza;
- metodo di studio;
- collaborazione e cooperazione;
- consapevolezza ed autonomia di pensiero;
- risultati di apprendimento.

La valutazione del docente si avvale di verifiche periodiche, che possono essere scritte, orali e/o pratiche. Si stabilisce un numero minimo di verifiche per ciascun quadrimestre come da dettaglio.

	I° QUADRIMESTRE Numero minimo verifiche	II° QUADRIMESTRE Numero minimo verifiche
VERIFICHE	3	3

3ª FASE - VALUTAZIONE SOMMATIVA O FINALE

Di norma avviene al termine di fasi periodiche dell'attività didattica ed ha lo scopo di accertare il livello di padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a ciò che l'alunno sa e definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa. Consente quindi di accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell'alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. Partendo dalla valutazione proposta dal docente curricolare, intervengono altri elementi utili a completare la valutazione complessiva e a stendere il giudizio descrittivo, che sarà poi riportato sul documento di valutazione.

La valutazione finale è espressa con votazione numerica, in decimi, **non inferiore al 5** alla Scuola Primaria e **non inferiore al 3** nella Scuola Secondaria di I Grado.

Per i valori inferiori al sei, i docenti della scuola secondaria concordano nel considerare allo stesso livello i voti 1, 2 e 3, non ritenendo consona alle finalità educativo/orientative della scuola l'espressione di valutazioni estremamente negative, lesive dello sviluppo di qualsiasi forma di autostima e di ogni possibilità di ricerca di motivazione personale.

4ª FASE - (certificazione delle competenze).

È costituita dalla certificazione delle competenze come atto conclusivo della valutazione e stabilisce quindi il livello di competenze raggiunte dall'alunno nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa. Ai sensi del Dlgs 62/2017 e del DM 742/2017, è previsto il rilascio della Certificazione delle competenze, su modelli nazionali, al termine della scuola primaria ed alla fine del primo ciclo di istruzione.

Per la scuola dell'infanzia, l'Istituto ha elaborato uno specifico modello di certificazione rilasciato agli alunni prescolari in ingresso alla primaria. Il documento fa riferimento ai campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo.

4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE

Sono previsti i seguenti momenti e modalità di comunicazione alla famiglia in merito alla valutazione degli apprendimenti.

SCUOLA DELL'INFANZIA

- colloqui generali*: sono previsti n. 2 incontri l'anno, di norma nei mesi di dicembre e maggio, in orario pomeridiano;
- colloqui individuali: su richiesta delle famiglie per particolari esigenze, si possono svolgere colloqui individuali da tenersi fuori dall'orario di servizio dei docenti, previo accordo tra gli interessati;
- certificazione competenze: consegna a fine anno del documento di sintesi della valutazione per competenze per i soli alunni in ingresso alla scuola primaria.

SCUOLA PRIMARIA

- Colloqui generali*: sono previsti n. 2 incontri l'anno, di norma nei mesi di dicembre e aprile, in orario pomeridiano;
- Comunicazione valutazione intermedia*: di norma verso la metà del mese di febbraio, terminati gli scrutini del I quadrimestre, i docenti incontrano i genitori degli alunni per illustrare i risultati della valutazione intermedia. L'incontro si svolge in orario pomeridiano. Il pagellino intermedio può essere visionato dalle famiglie direttamente dal Registro Elettronico;
- Comunicazione valutazione finale*: terminati gli scrutini finali, i docenti incontrano i genitori degli alunni per illustrare i risultati della valutazione finale. L'incontro si svolge in orario antimeridiano. Il documento di valutazione può essere visionato dalle famiglie direttamente dal Registro Elettronico. Non è più prevista la consegna del documento cartaceo, salvo particolari esigenze;
- Colloqui individuali: per particolari esigenze, su richiesta delle famiglie o dei docenti, si possono svolgere colloqui individuali da tenersi fuori dall'orario di servizio degli insegnanti e dalle ore di programmazione, previo accordo tra gli interessati;
- Registro Elettronico: attraverso il registro elettronico in uso alla scuola, i genitori possono scaricare i documenti di valutazione intermedi (relativi al I quadrimestre) e finali. Possono inoltre prendere visione dei voti periodici, di eventuali note disciplinari, annotazioni e richiami relativi al proprio figlio;
- Comunicazioni ai genitori attraverso comunicazione telefonica, comunicazione scritta su diario o quaderno dell'alunno, ecc.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- Colloqui mensili*: sono previsti colloqui mensili dei singoli docenti da svolgersi in orario antimeridiano nei mesi ottobre, novembre, gennaio, febbraio, marzo e maggio. Di norma i colloqui mensili hanno la durata di 1 ora e si svolgono durante la prima settimana del mese, come da calendario stabilito ad inizio anno e comunicato alle famiglie, reperibile sull'apposita sezione del sito;
- Colloqui generali*: sono previsti n. 2 incontri l'anno, di norma nei mesi di dicembre e aprile, in orario pomeridiano;
- Comunicazione valutazione finale*: terminati gli scrutini finali, i docenti incontrano i genitori degli alunni delle classi prime e seconde, per illustrare i risultati della valutazione finale. L'incontro si svolge in orario antimeridiano. Il documento di valutazione può essere visionato dalle famiglie direttamente dal Registro Elettronico. Non è più prevista la consegna del documento cartaceo, salvo particolari esigenze;
- Colloqui individuali: per particolari esigenze, su richiesta delle famiglie o dei docenti, si possono svolgere colloqui individuali da tenersi fuori dall'orario di servizio degli insegnanti, previo accordo tra gli interessati;
- Registro Elettronico: attraverso il registro elettronico in uso alla scuola, i genitori possono prendere visione delle valutazioni periodiche e scaricare i documenti di valutazione intermedi (relativi al I quadrimestre) e finali. Possono inoltre prendere visione di eventuali note disciplinari, annotazioni e richiami relativi al proprio figlio.
- Comunicazioni ai genitori attraverso comunicazione telefonica, comunicazione scritta su diario o quaderno dell'alunno, ecc.

*La calendarizzazione dei colloqui e della consegna delle schede di valutazione viene stabilita all'inizio d'anno. Le date dei diversi incontri vengono comunicate alle famiglie in occasione delle assemblee di inizio anno e attraverso la pubblicazione nell'apposita sezione del sito del calendario delle attività annuali.

5. VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

La **valutazione periodica e finale degli apprendimenti** è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, come da tabelle che fanno parte integrante del presente documento. La valutazione è integrata con la descrizione del processo formativo (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" sono oggetto di valutazione e rientrano nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 169/2008.

La **valutazione del comportamento** dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, come da tabelle. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. I riferimenti essenziali sono rappresentati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998), Patto di Corresponsabilità e dai Regolamenti di Istituto adottati dalla scuola che fanno parte integrante del POFT.

L'ammissione alla classe successiva può avvenire anche in presenza di un voto di comportamento inferiore a 6/10.

La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di I grado, dai docenti del consiglio di classe. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto.

La valutazione dell'insegnamento della **religione cattolica** o delle **attività alternative**, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

Il consiglio di classe, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo docente, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- livello di partenza e percorso di sviluppo;
- atteggiamento e capacità di orientarsi in ambito disciplinare;
- impegno e costanza;
- metodo di studio;
- collaborazione e cooperazione;
- consapevolezza ed autonomia di pensiero;
- risultati di apprendimento.

6. SCUOLA DELL'INFANZIA

La valutazione nella scuola dell'infanzia si attua mediante osservazioni sistematiche e verifiche in itinere.

Sono previste griglie di osservazione/valutazione per gli alunni di 3, 4 e 5 anni, predisposte sulla base dei campi di esperienza come da Indicazioni nazionali per il curricolo.

Sono previsti i seguenti periodi di rilevazioni degli apprendimenti:

- **Inizio anno**: di norma tra ottobre e novembre;
- **Metà anno**: di norma tra febbraio e marzo;
- **Fine anno**: di norma tra maggio e giugno.

Per gli alunni prescolari in uscita dalla scuola dell'infanzia, viene elaborato un documento, realizzato sulla base dei campi d'esperienza, che certifica le competenze raggiunte alla fine del percorso formativo. Il documento viene consegnato alle famiglie e inserito nel fascicolo personale dell'alunno. Per gli alunni in continuità didattica all'interno dell'Istituto, all'inizio del nuovo percorso scolastico il documento viene visionato dai docenti delle classi prime in occasione degli scambi di continuità tra i diversi ordini di scuola.

7. SCUOLA PRIMARIA

Per la valutazione degli alunni della scuola primaria, ai sensi del Dlgs 62/2017, sono previsti i seguenti criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti.

Prove di verifica: riguardano osservazioni sistematiche dei comportamenti, rappresentazioni grafiche, esercitazioni individuali orali e scritte, schede strutturate e semi-strutturate, domande a completamento, effettuate, in genere, alla fine di ogni argomento preso in esame.

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l'azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, i docenti concordano ed esplicitano i criteri di valutazione in base a indicatori e descrittori condivisi, come da tabelle allegate.

AMMISSIONE alla classe successiva

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, e in base alle risorse a disposizione, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. A tal fine, per poter attivare attività di miglioramento, si prevede la rimodulazione oraria delle ore di compresenza/potenziamento e/o il ricorso ad esperti esterni.

NON AMMISSIONE alla classe successiva

Nel caso di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in una o più discipline, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, e attuate le strategie di miglioramento possibili in base alle risorse disponibili, in sede di scrutinio finale, i docenti della classe, con **decisione assunta all'unanimità**, possono **non ammettere** l'alunno alla classe successiva.

Il Collegio dei Docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva per:

- o gravi insufficienze in **almeno 6 discipline**;
- o casi eccezionali e documentati.

La deliberazione di **non ammissione** alla classe successiva dovrà essere accompagnata da specifica motivazione. In caso di non ammissione i genitori saranno informati preventivamente dalla scuola.

8. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado in base all'indirizzo scelto (ordinario o musicale), da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Il Collegio dei Docenti delibera le **deroghe** al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio, la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del 1° ciclo di istruzione.

DEROGHE ai limiti si assenze previste per casi eccezionali, certi e documentati:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati da specialista;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesioni a confessioni per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- Particolari condizioni di svantaggio socio-economico per alunni seguiti dai servizi sociali;
- per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno;

AMMISSIONE alla classe successiva/Esame di Stato

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del DPR 249/1998, ovvero in caso di provvedimenti disciplinari che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, adottate dal Consiglio di Istituto (*riferimento normativo art.4, comma 6 e 9 bis, del decreto del DPR 249/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", come modificato dal DPR 235/2007*).

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, o con valutazione del comportamento inferiore a 6/10. Le valutazioni con voti inferiori a 6/10 sono da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o non acquisiti e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa e in base alle risorse a disposizione, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. A tal fine, per poter attivare attività di miglioramento, si prevede la rimodulazione oraria delle eventuali ore dei docenti di potenziamento e/o il ricorso ad esperti esterni.

Laddove lo studente dovesse riportare delle insufficienze, alle famiglie verrà trasmesso il prospetto delle insufficienze da recuperare durante le vacanze estive.

NON AMMISSIONE alla classe successiva/Esame di Stato

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e attuate le strategie di miglioramento possibili in base alle risorse disponibili, il consiglio di classe può deliberare, **a maggioranza**, con adeguata motivazione, la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il Collegio dei Docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato, degli alunni che presentano:

- o insufficienza non grave (voto 5) in sei discipline, comprendenti italiano o matematica;
- o insufficienza grave (voto 3-4) in quattro discipline, comprendenti italiano o matematica;
- o insufficienza grave (voto 3-4) in tre discipline e insufficienza non grave (voto 5) in due discipline;
- o insufficienza grave (voto 3-4) in due discipline e non grave (voto 5) in tre discipline.

La deliberazione di **non ammissione** alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, dovrà essere accompagnata da specifica motivazione. In caso di non ammissione alla classe successiva i genitori saranno informati preventivamente dalla scuola.

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, come da tabelle allegate. La valutazione si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. I riferimenti essenziali sono rappresentati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007), dal Patto di Corresponsabilità e dal Regolamento di Istituto adottati dalla scuola che fanno parte integrante del POFT.

Ai sensi del Dlgs 62/2017, l'ammissione alla classe successiva può avvenire anche in presenza di un voto di comportamento inferiore a 6/10.

9. ESAME DI STATO

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disciplinato dal Dlgs 62/2017 e dal DM 741/2017. È finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno anche in funzione orientativa.

AMMISSIONE

L'ammissione all'esame (ai sensi dell'art. 2 DM 741/2017) è subordinata a:

- alla **frequenza di almeno tre quarti** del monte ore annuale (salvo quanto previsto dalle specifiche deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti);
- alla **non presenza di sanzioni disciplinari** che comportano la non ammissione all'esame;
- alla **partecipazione alle prove INVALSI** di italiano, matematica e inglese.

VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione all'esame viene attribuito in sede di scrutinio finale sulla base del percorso scolastico triennale dell'alunno. Il voto è espresso in decimi, senza frazioni decimali, e tiene conto del percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno. Il voto di ammissione non rappresenta una media dei voti del triennio e può essere anche inferiore ai 6/10.

Il voto di ammissione terrà conto dei seguenti criteri:

- Continuità e crescita nell'impegno
- Comportamento e socializzazione
- Impegno nell'affrontare e superare le difficoltà di partenza
- Processo di maturazione della personalità
- Partecipazione alle attività e ai Progetti dell'Offerta formativa nel triennio

COMMISSIONE D'ESAME

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5,

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

PROVE D'ESAME

L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le **prove scritte**, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo sono:.

1. **Prova scritta di ITALIANO:** intesa ad accertare:

- la padronanza della lingua;
- la capacità di espressione personale;
- il corretto ed appropriato uso della lingua;
- la coerente e organica esposizione del pensiero.

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo;
- b) testo argomentativo;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

2. **Prova scritta di MATEMATICA:** relativa alle competenze logico matematiche. Utile ad accertare:

- la capacità di rielaborazione;
- la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:
 - Numeri;
 - Spazio e figure;
 - Relazioni e funzioni;
 - Dati e previsioni;

La commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta;
- c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

3. **Prova scritta di LINGUA STRANIERA:** è strutturata per accertare:

- le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa secondo i seguenti livelli:
 - A2 per l'inglese;
 - A1 per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone una prova unica con due sezioni distinte, una per la lingua inglese e una per la seconda lingua straniera, da svolgersi nello stesso giorno. È previsto un voto unico per le due lingue espresso in decimi. Il voto non è rappresentato dalla pura media matematica dei due voti. La prova fa riferimento alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo;
- d) lettera o email personale;
- e) sintesi di un testo.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Il **colloquio** viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, è finalizzato a valutare:

- il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali e descritte nel profilo finale dello studente, con particolare attenzione a:
 - le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo;
 - la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;
 - i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza;
 - le competenze nelle lingue straniere;

Per i percorsi ad **indirizzo musicale**, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento;

ESITO ESAME

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi.

Il **voto finale** è dato dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d'esame (scritti e colloquio): la media delle prove d'esame viene riportata senza applicare arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Il voto finale derivante dalla precedente media (50% voto ammissione e 50% media voti prove esame), viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,50.

La valutazione finale può essere accompagnata dalla **lode**, su deliberazione assunta all'unanimità dalla commissione su proposta della sottocommissione, purché la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di dieci decimi. L'eventuale lode va proposta in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Il voto **10 con Lode** può essere proposto per:

- ottimo livello di competenze conseguito nel triennio;
- particolare padronanza e autonomia nella gestione della prova d'esame;
- media complessiva del 10;

L'esame di Stato si intende superato solo se il candidato raggiunge una **votazione finale non inferiore a sei decimi** (6/10).

SESSIONI SUPPLETIVE

La commissione prevede un'unica sessione suppletiva d'esame che si deve concludere entro il 30 giugno per gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe. In casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico (31.08).

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Per i candidati che non superano l'esame si pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza il voto finale conseguito.

10. PROVE INVALSI

Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti sono disciplinate dal Dlgs 62/2017 e da specifiche note predisposte dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI). Vengono effettuate annualmente e analizzano gli apprendimenti degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum.

Tali rilevazioni sono svolte solo in alcune classi come da dettaglio che segue.

- nella **scuola primaria** le prove di italiano e matematica si svolgono, di norma nel mese di maggio, nelle classi 2^a e 5^a. Sempre nel mese di maggio, nella classe 5^a viene svolta anche la prova in inglese coerente con il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum.
- nella **secondaria di I grado** le prove sono volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe 3^a della scuola secondaria di primo grado e si svolgono in modalità "computer-based"; **rappresentano requisito essenziale di ammissione all'Esame**. Le prove si svolgono entro il mese di aprile. Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Per gli alunni con disabilità e/o con DSA le prove sono somministrate in base a quanto previsto dai PEI e PDP degli alunni. Per i dettagli si rimanda ai punti 13 e punto 14. Gli alunni con BES privi di certificazione svolgeranno le prove ordinarie come gli altri alunni.

11. ESAMI DI IDONEITÀ PER I CANDIDATI PRIVATISTI

Il Dlgs 62/2017 regola l'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione per gli alunni privatisti, come da specifiche che seguono.

Requisiti

Accedono all'**esame di idoneità** alla 2^a, 3^a, 4^a e 5^a classe di scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame di idoneità, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Possono accedere all'**esame di idoneità** alla 2^a e 3^a classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame di idoneità, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Sono ammessi a sostenere l'**esame di Stato** conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Gli alunni in **istruzione parentale** sostengono annualmente l'**esame di idoneità** per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuola statale o paritaria.

La richiesta di sostenere l'**esame di idoneità** viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.

Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curriculum.

Esito esame.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

I genitori degli alunni che si avvalgono dell'istruzione parentale o che si presentano come privatisti hanno:

- Obbligo di comunicazione annuale preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza se l'alunno frequenta una scuola non statale non paritaria iscritta negli albi regionali;
- Obbligo di sostenere l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, oppure nel caso in cui si richieda l'iscrizione in una scuola statale o paritaria, anche qualora si provenga da una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero;
- Obbligo per i candidati privatisti di partecipare alle prove INVALSI (per accedere all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione);

- L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità. Il voto finale viene determinato dalla sola media (arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5) dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio;
- Domanda **entro il 20 marzo** con: dati anagrafici, curriculum scolastico, dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

12. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (RIF. DM 742/2017)

La certificazione delle competenze viene redatta in sede di scrutinio finale della classe 5^a della scuola primaria e al termine del 1° ciclo di istruzione, ai soli candidati che hanno superato l'Esame di Stato. Non è previsto il rilascio della certificazione delle competenze per i candidati privatisti.

I modelli relativi alla certificazione delle competenze, allegati al DM 742/2017, fanno riferimento alle competenze chiave europee. Le competenze certificate dalle scuole sono:

1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nella lingua straniera;
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4. competenze digitali;
5. capacità di imparare ad imparare;
6. competenze sociali e civiche;
7. spirito di iniziativa;
8. consapevolezza ed espressione culturale

Per ognuna di esse viene indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale).

Nei modelli ministeriali è prevista una apposita sezione (punto 9) dove è possibile valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche.

Per gli alunni con disabilità la certificazione può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa con riferimento agli obiettivi specifici del PEI.

Per la scuola dell'infanzia, l'Istituto ha elaborato uno specifico modello di certificazione rilasciato agli alunni prescolari in ingresso alla primaria. Il documento fa riferimento ai campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum.

Sezione INVALSI

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano, matematica, e lingua inglese.

13. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Le modalità di valutazione degli alunni con disabilità sono stabilite nell'art.11 del D.Lgs. 62 del 2017.

La valutazione è riferita:

- al comportamento;
- alle discipline;
- alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato (PEI).

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo dello sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

AMMISSIONE alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo avviene secondo quanto disposto dal Dlgs 62/2017 (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) tenendo a riferimento il PEI.

INVALSI: Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate degli INVALSI. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

PROVE ESAME

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato, la sottocommissione, sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, può disporre **prove differenziate** idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Le normative prevede inoltre:

1. Rilascio dell'**Attestato di credito formativo** nel caso in cui l'alunno disabile non si presenti agli esami di Stato. L'attestato di credito formativo è valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione;
2. La **Certificazione delle competenze** dell'alunno disabile, deve essere coerente con il suo PEI, pertanto la certificazione può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.

I criteri che orienteranno la valutazione degli alunni con disabilità sono:

- Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo;
- Valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità;
- Considerare gli ostacoli eventualmente frapposti al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni, ecc.);
- Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà.

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l'evoluzione delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali.

I Docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l'impegno a migliorare, pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento.

I docenti terranno conto del comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri di coerenza valutativa.

Si darà importanza alla meta cognizione intesa come consapevolezza e controllo che l'alunno ha dei propri processi cognitivi, al fine di utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a completare i compiti assegnati con successo.

14. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Le modalità di valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono stabilite nell'art.11 del D.Lgs. 62 del 2017 recante norme in materia di valutazione, nonché dalla Legge 170/2010.

La valutazione degli apprendimenti degli alunni con DSA, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, è coerente con il piano didattico personalizzato (PDP).

Per la valutazione vengono adottate tutte le azioni necessarie che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, indicati nel PDP.

Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli strumenti compensativi e le misure dispensative che verranno adottate al fine di permettere all'alunno di dimostrare l'apprendimento conseguito. Si sottolinea che ciò che si adotta deve essere poi attivato concretamente nel rispetto del PDP predisposto e controfirmato dai docenti e dai genitori dell'alunno interessato. Da ciò l'obbligo per i consigli di classe di riportare a verbale, in fase di monitoraggio del PDP, non genericamente gli strumenti e le misure adottate, ma l'applicazione effettiva di quanto stabilito e approvato.

In caso di gravità del disturbo specifico di apprendimento, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonero dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.

ESAME DI STATO

In base a quanto previsto dal DM 741/2017, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la commissione può riservare misure specifiche agli alunni con DSA, come da specifiche che seguono.

Tempi più lunghi: per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari. Tali decisioni andranno inseriti all'interno del PDP.

Apparecchiature e strumenti informatici: la norma prevede l'utilizzo di apparecchiature e di strumenti informatici, consentita solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Pertanto l'utilizzo degli strumenti informatici da parte degli alunni non può essere improvvisato solo in occasione dell'esame.

Lingua straniera: per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento grave (risultante dalla certificazione diagnostica di DSA) che prevede l'esonero dell'insegnamento delle lingue straniere, sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

INVALSI

Gli alunni con DSA partecipino alle prove standardizzate dell'INVALSI per le quali il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP.

Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

15. VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI

La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento.

La normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. In questo contesto "*Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*" del 2006 sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa".

Nella valutazione degli alunni stranieri vanno presi in considerazione i seguenti fattori:

- il percorso dell'alunno;
- i passi realizzati;
- gli obiettivi possibili;
- la motivazione e l'impegno.

In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.

Nella valutazione degli apprendimenti si deve pertanto:

- considerare che le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche; occorre dunque valutare le capacità prescindendo da tali difficoltà;
- Tener conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze specifiche come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve quindi nella produzione scritta tener conto dei contenuti e non della forma;

Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all'interno del sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre che:

- la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italiana e considerare il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità;

- Il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano.

Il consiglio di classe deve precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal curriculum, in loro luogo sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline non vanno valutate nel I quadrimestre.

La valutazione intermedia (scrutinio I quadrimestre) terrà conto delle informazioni raccolte sulle sue abilità, sul percorso effettuato, sull'impegno, le conoscenze scolastiche. Nelle annotazioni potrà essere indicato quanto segue:

- Quando l'arrivo dell'alunno è troppo vicino al momento della stesura dei documenti di valutazione, verrà riportato che "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana";
- Quando l'alunno partecipa parzialmente alle attività didattiche, verrà riportato "La valutazione si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

La valutazione di fine d'anno va espressa in tutte le discipline. Laddove necessario, quando l'alunno partecipa parzialmente alle attività didattiche, andrà specificato che "La valutazione si riferisce a un percorso personale di apprendimento, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

ESAME DI STATO

Per le prove relative all'esame di stato, si decide di:

- proporre prove d'esame scritte "a gradini" che individuano il livello di sufficienza e i livelli successivi per le lingue straniere e matematica;
- proporre prove d'esame scritte di contenuto "ampio" per l'italiano in modo che ognuno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle proprie competenze;
- valutare secondo quanto previsto in materia di Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione dalla Circolare n.32/14 marzo 2008: "Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della maturazione complessiva raggiunta;
- la prova nazionale d'italiano degli alunni di madrelingua non italiana deve essere valutata con gli stessi criteri di quella degli alunni di madre lingua italiana. La scala di valutazione riporta la corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici sulla base delle abilità e delle conoscenze dei singoli allievi.

ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente documento i seguenti allegati, concernenti i criteri di valutazione degli apprendimenti e i corrispettivi giudizi descrittivi per i vari ordini di scuola:

- INFANZIA CERTIFICAZIONE competenze (3 anni);
- INFANZIA CERTIFICAZIONE competenze (4 anni);
- INFANZIA CERTIFICAZIONE competenze (prescolari);
- PRIMARIA - VALUTAZIONE apprendimenti;
- PRIMARIA - VALUTAZIONE comportamento;
- PRIMARIA – CERTIFICAZIONE Competenze All. A DM 742-2017;
- SECONDARIA - VALUTAZIONE apprendimenti;
- SECONDARIA - VALUTAZIONE comportamento;
- SECONDARIA - CERTIFICAZIONE Competenze All. B DM 742-2017;
- VALUTAZIONE Religione Cattolica e attività alternativa;